

AVVISO

Ulteriori chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 e 3, del D.L. 8 agosto 2013 n.91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n.112 contenente: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;**
- b) il curriculum vitae;**
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.**

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

Sono pervenute alla Direzione generale per il cinema ulteriori richieste di chiarimento in merito all'applicazione della normativa in oggetto; si ritiene pertanto utile rendere pubblico quanto risposto ai quesiti pervenuti.

La norma si colloca nel più ampio e complesso quadro legislativo di contrasto alla corruzione, oggetto, negli ultimi anni, di numerosi interventi, fra i quali, appunto, una organica e sistematica ridefinizione degli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione. In tale contesto, la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 9 del D.L. 91/2013 persegue evidenti obiettivi di trasparenza degli aspetti organizzativi dei soggetti sostenuti dal FUS, contribuendo, fra l'altro, a contrastare il fenomeno delle incompatibilità e dei conflitti d'interesse, espressamente esaminati dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione in data 1° aprile 2014.

Il testo di legge, di conseguenza, non prevede alcuna esclusione in merito ai soggetti tenuti agli obblighi previsti dall'art.9, comma 2 e 3 del D.L.91/2013 tant'è che la norma dispone che: "tutti gli enti e gli organismi dello spettacolo e del cinema finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono tenuti alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati richiesti.

Gli specifici obblighi di trasparenza previsti a carico dei soggetti beneficiari del sostegno finanziario a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di conseguenza comportano l'espresso divieto, al comma 3, per l'Amministrazione di erogare i fondi "fino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento" delle informazioni previste.



Ciò detto, si chiarisce ulteriormente che l'obbligo di pubblicazione in questione non investe le scritture artistiche o quei rapporti di collaborazione o consulenza riferiti allo stretto funzionamento degli enti o degli organismi dello spettacolo.

Quindi, l'obbligo di pubblicazione deve intendersi riferito a quell'attività di pubblico interesse oggetto di sostegno economico sul Fondo unico per lo spettacolo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. B. L.', with a long horizontal stroke extending to the left.